

N. 8162006

N° 3958

IL CASO.it

Cronologico

N° 1180

Repertorio



Repubblica Italiana

TRIBUNALE DI TRANI

In nome del Popolo italiano

Il Tribunale in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati:

dott. Vito Savino

Presidente;

dott. Salvatore Grillo

Giudice;

dott. Gaetano Catalani

Giudice rel.

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 2195/2004 R.G.A.C., avente ad oggetto: *azione nullità contratto d'intermediazione*

T R A

_____ Ha
 _____ o
 _____ di
 _____ =ATTORI=

E

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di mandato a margine della comparsa di risposta dagli avv. Adriano Logi, Carlo Capone e Umberto Morera, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Anna Pasquadibisceglie in Trani, viale M. Pagano n. 112; =CONVENUTA=

All'udienza collegiale del 27-6-2006 la causa era riservata per la decisione sulle seguenti conclusioni: "l'avv. _____ per gli attori e l'avv. _____ per la convenuta si riportano ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento con rigetto delle avverse domande e vittoria di spese".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 29.7.2004 [redacted]

[redacted] esponevano che:

- avevano acquistato, nel mese di novembre del 2001, dalla Banca 121 (successivamente incorporata dalla Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) delle obbligazioni "Cirio H. 01. 04, ced. 6,25%", per un ammontare complessivo di € 15.000, a seguito di sollecitazione a [redacted], coniuge di [redacted] effettuata da [redacted], dipendente dell'istituto proponente che aveva valorizzato nel prefato titolo la più valida e remunerativa alternativa ai titoli di Stato,
- l'investimento in parola era stato prefigurato come privo di rischio, a capitale garantito e senza il minimo accenno al fatto che si trattava invece di uno strumento finanziario privo di "rating" o di prospetto informativo,
- a mezzo delle comunicazioni dei mass-media, avevano appreso del "default" dei titoli in parola, per cui avevano contestato, ai sensi dell'art.59 Reg. CONSOB 11522/1998, all'istituto di credito la responsabilità per inesatte informazioni circa la natura dell'investimento realizzato con l'abuso del basso livello di competenza negli strumenti finanziari acquistati,
- dopo aver richiesto all'istituto finanziario il talloncino attestante il rilascio del documento sui rischi generali dell'investimento, la scheda profilo cliente degli investitori, il contratto di negoziazione e sottoscrizione di ordini su strumenti finanziari conforme alla direttiva Eurosim, il contratto di norme di deposito dei titoli a custodia ed amministrazione prescritti a pena di nullità dal Testo Unico della Finanza e dai correlati disposti del Regolamento Consob di Attuazione, avevano altresì contestato vanamente all'istituto di credito l'"inadeguatezza" dell'operazione conclusa, per "dimensione, oggetto, tipologia e frequenza", ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Consob citato,
- l'inadeguatezza del contratto concluso emergeva sia dalla mancata acquisizione delle necessarie informazioni da [redacted] all'istituto proponente e dalla circostanza che sui menzionati titoli era stata allocata la totalità dei ri-

sparmi di ██████████, in spregio al disposto del regolamento Consob, che avrebbe invece imposto alla Banca di verificare il profilo e l'esperienza del cliente, onde poter valutare l'adeguatezza dell'investimento, **IL CASO.it**

- risultava violato l'obbligo di correttezza e trasparenza sancito dall'articolo 21 T.U.F., posto che lo strumento finanziario era stato presentato come un prodotto dal rendimento elevato, senza alcun rischio correlato, ben adatto ai risparmiatori prudenti ed avvezzi ai titoli di Stato,
- era rimasto inadempito l'obbligo di diligenza (gravante sul professionista qualificato dalla professionalità finanziaria), dal momento che la Banca Monte dei Paschi di Siena non aveva operato al fine di ottenere dal servizio "*il miglior risultato possibile*" come invece imponeva il Regolamento Consob, all'articolo 26, comma 1, lett. F), né l'operazione era stata eseguita alle migliori condizioni, con riferimento al momento, alla natura e alle dimensioni delle operazioni stesse (Reg. Consob art. 32, comma terzo),
- era stato violato anche l'obbligo relativo al conflitto di interessi sancito dall'art. 27 Regolamento Consob 11522/98, dal momento che lo strumento finanziario, privo di un prospetto informativo e di rating, era stato collocato in pregio della "Circular Offering", che imponeva la collocazione esclusivamente ad investitori istituzionali,
- era perciò evidente nel concreto la violazione del principio della buona fede precontrattuale nella fase delle trattative sancito dagli artt. 1337 e 1375 c.c., posto che il dipendente della banca avrebbe dovuto loro dare una informativa completa circa la natura, le caratteristiche, i rischi specifici del prodotto, la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi,
- il contratto era pertanto non solo nullo per la violazione delle norme imperative summenzionate, ma altresì annullabile per vizio del consenso e violazione degli artt. 1427-1428-1429-1431-1439 c.c.,

- essi avevano comunque acquistato uno strumento finanziario nella qualità di consumatore con conseguente applicabilità della disciplina prevista dagli artt. 1469 bis e ss c.c.,
- in ordine tale ultima normativa doveva rimarcarsi come le clausole del contratto sottoscritto non fossero né chiare né comprensibili, per cui doveva dichiararsene l'abusività e la relativa inefficacia,
- a causa di tale investimento, ne era derivata una lesione dell'integrità psicofisica di [redacted], come asseverato dalla relazione medico legale prodotta, nella quale si evidenziava la sussistenza di un danno biologico apprezzabile in cinque punti percentuali ed avente nesso causale rispetto ai fatti per cui il processo.

In ragione di ciò gli attori chiedevano, in via principale, dichiararsi la nullità del contratto di acquisto dell'obbligazione "Cirio H. 01.04, per la violazione delle norme imperative del testo unico della finanza; in via gradata, dichiararsi l'annullamento del contratto ex artt. 1439 e/o 1428 c.c. e, in ulteriore subordine, dichiararsi l'inefficacia ex artt. 1469-bis e ss. c.c. con retrocessione di ogni somma conferita per l'operazione in parola, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'acquisto e condanna della banca convenuta al risarcimento del danno biologico, morale ed assistenziale rivenienti dalla evidenziata culpa *in contraendo* e nell'esecuzione del contratto, da quantificarsi in via equitativa ed alla rifusione delle spese processuali.

Si costituiva in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), la quale deduceva l'assoluta infondatezza delle avverse argomentazioni, osservando che [redacted] era investitore esperto, aduso alla negoziazione di strumenti finanziari e che già nel febbraio 2001 aveva acquistato con la moglie obbligazioni CIRIO al fine di ottenere una remunerazione più alta di quella garantita dai titoli di Stato, come comprovato dall'ordine di negoziazione impartito per iscritto dall'attore. A sostegno del suo assunto la convenuta aggiungeva che [redacted] aveva investito somme notevolmente su-

IL CASO.it

teriori nel giugno 2002 su altre obbligazioni *corporate* e che nessuna sollecitazione ai sensi dell'art.94 T.U.F. era stata effettuata da propri dipendenti, i quali, viceversa, si erano preoccupati di verificare la propensione al rischio degli investitori mediante la "scheda profilo cliente". Inoltre la MPS sottolineava che la Banca 121 all'epoca dell'acquisto non aveva alcun rapporto con il gruppo CIRIO e nessun interesse alla collocazione di quei titoli per i quali il prezzo pagato dagli investitori era quello determinato dalla quotazione di mercato. A tal fine la convenuta negava la sussistenza di un divieto di negoziabilità delle obbligazioni ai risparmiatori privati, essendo tale divieto limitato in base alla circolare di offerta al solo collocamento iniziale ed asseriva che gli attori avevano acquistato in assoluta autonomia le obbligazioni a trattativa privata. La MPS contestava perciò la pretesa violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, avendo debitamente informato i clienti e ceduto su istanza di questi ultimi titoli che all'epoca della negoziazione (ovvero molto prima del *default*) non apparivano in alcun modo a rischio, come desumibile dalle indagini compiute dalle autorità di vigilanza, CONSOB e Banca d'Italia. Sotto questo profilo la banca escludeva la lamentata inadeguatezza dell'operazione, anche alla stregua del contenuto della "scheda profilo cliente", nonché l'esistenza di un conflitto di interessi, dal momento che aveva ceduto titoli del proprio portafoglio al prezzo di mercato, come consentito espressamente dalla Banca d'Italia, ossia alle migliori condizioni possibili per l'investitore, allorquando non aveva alcuna operazione in corso con il gruppo Cirio, né collocava obbligazioni emesse da tale gruppo. In ogni caso la convenuta deduceva che l'eventuale accoglimento dell'avversa pretesa avrebbe dovuto comportare l'obbligo a carico dei Ferri di procedere alla restituzione dei titoli e degli importi delle cedole da essi già percepiti. Stante l'assoluta trasparenza della propria condotta la MPS concludeva, quindi, per l'accoglimento delle domande formulate dagli attori con vittoria di spese giudiziali.



A seguito di istanza di fissazione di udienza depositata dalla convenuta, la causa era istruita con l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale dedotta dagli attori.

Infine, depositate le memorie conclusionali, all'udienza collegiale del 27-6-2006, all'esito della discussione orale, la causa era riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda non è fondata e deve essere rigettata.

Va anzitutto escluso che nella fattispecie vi sia stata una sollecitazione al pubblico risparmio ~~e una negoziazione su base individuale~~ e che sia perciò applicabile la disciplina prevista dagli art. 94 e ss. T.U.F. ("*ogni offerta, invito ad offrire, o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari*").

Rientrano, infatti, nella nozione di sollecitazione all'investimento, le attività volte a promuovere l'investimento in prodotti finanziari, ad incoraggiare cioè l'acquisto o la sottoscrizione di tali prodotti da parte del pubblico.

La disciplina della sollecitazione all'investimento, così come contenuta nella regolamentazione di attuazione degli artt. 94 e ss. del T.U.F. emanata dalla Consob (provvedimento n. 11971/1999), prevede, a carico dell'emittente, dell'offerente e dei responsabili del collocamento, una serie di obblighi informativi che presiedono all'esigenza di una maggiore tutela per il soggetto "sollecitato", rendendo garante di tale protezione la Consob ed attribuendo alla stessa un potere regolamentare molto penetrante, finalizzato all'esercizio di un controllo di tipo preventivo: invero, sulla base del citato art. 94, "*coloro che intendono effettuare una sollecitazione investimento, ne danno preventiva comunicazione alla Consob, allegando il prospetto destinato alla pubblicazione.*"

La suddetta comunicazione deve contenere la sintetica descrizione dell'offerta e le indicazioni dei soggetti che la promuovono, attestare i presupposti necessari per l'offerta, essere corredata dalle informazioni richieste

IL CASO.it

dall'allegato I/A, e sottoscritta da coloro che intendono effettuare la sollecitazione; il comma II del suddetto articolo dispone, poi, che il prospetto contiene delle informazioni che - a seconda delle caratteristiche dei prodotti finanziari e degli emittenti - sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Si procede quindi alla pubblicazione del prospetto informativo che avviene con modalità tali da consentire alla Consob forti poteri di controllo, sia sul prospetto che sui soggetti.

In definitiva, quindi, chi intende offrire strumenti finanziari al pubblico indistinto, con modalità standardizzate, è tenuto a pubblicare un prospetto informativo da sottoporre alla preventiva autorizzazione della Consob.

È evidente, allora, che la *ratio* di tale normativa è deputata a tutelare una molteplicità di soggetti, i quali potrebbero essere tratti in inganno da forme di pubblicità in prodotti di dubbia solidità e pertanto si prevede un previo controllo di un ente pubblico sulla veridicità delle informazioni diffuse; analoga tutela non è prevista, e reputata necessaria, nel caso di un singolo cliente che intenda investire su un particolare prodotto o strumento finanziario.

Di contro laddove l'emittente del titolo si rivolga a soggetti qualificati istituzionali (fondi comuni, banche e intermediari finanziari italiani ed esteri, società fiduciarie, etc.) si attua un collocamento privato, mediante un'attività di marketing semplificata, supportata da un documento di offerta (c.d. "circular offering").

L'adozione di tale forma di collocamento del prodotto finanziario sul mercato non impedisce tuttavia la successiva rivendita a investitori non qualificati: i titoli, infatti, possono successivamente entrare nel patrimonio di tali investitori mediante l'attività degli intermediari nella loro veste di soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento nei confronti dei clienti.

Nel caso delle euro-obbligazioni Cirio, acquistate dagli attori, le stesse, dopo l'iniziale collocazione sul mercato, per effetto dell'acquisto da alcune banche, sono state successivamente vendute da detti investitori istituzionali a soggetti privati, analogamente a quanto avvenuto per le principali emissioni internazionali effettuate da gruppi italiani.

Tale vendita di titoli del proprio portafoglio ad opera delle banche ai clienti che ne avessero fatto richiesta nell'ambito di un'attività di negoziazione per conto proprio è stata ritenuta dalla Banca d'Italia assolutamente lecita (cfr. Boll. Ec. Banca d'Italia n. 41/03).

In particolare, è da ritenersi che, in relazione alla vendita delle obbligazioni agli odierni attori, nulla impediva alla banca di vendere i titoli agli investitori privati nell'ambito di un'attività di negoziazione individuale.

Peraltro, nella specie, non è stata in qualche modo dimostrata da parte attrice un'attività di proposizione o di effettiva promozione da parte dei funzionari della Banca 121: sul punto l'espletata prova testimoniale a mezzo di [REDACTED] appare per un verso poco attendibile, atteso il rapporto di parentela della stessa con gli attori e, per altro verso, contraddittoria, avendo la suddetta teste dichiarato che il marito [REDACTED] (contestatario del conto titoli n.10066500 sul quale sarebbero confluiti i pretesi risparmi del figlio) non aveva avuto alcuna perplessità a sottoscrivere l'investimento, avendone operato altro identico l'anno precedente.

Non è perciò condivisibile che il mero suggerimento di tale [REDACTED], dipendente della MPS in ordine all'acquisto di obbligazioni Cirio H. 01-04 possa avere integrato gli estremi della sollecitazione al pubblico risparmio, con la conseguente applicazione della disciplina prevista dalle relative regole del T.U. della finanza, specie laddove si abbia riguardo agli obiettivi perseguiti dagli investitori e all'esperienza in materia di [REDACTED], quale si desume dalla scheda profilo cliente sottoscritta da quest'ultimo e dalle operazioni finanziarie eseguite nei mesi successivi.

IL CASO.it

|| Esclusa allora la sussistenza di una sollecitazione al pubblico risparmio, non possono essere condivise le argomentazioni di parte attrice, relative all'impossibilità di collocare tali prodotti ad investitori non istituzionali ed alla assenza di "rating" o di prospetto informativo sui titoli per cui è causa.

E' del tutto evidente, invece, che nella specie debba trovare applicazione la diversa disciplina della c.d. negoziazione su base individuale, prevista dall'art. 32 del Reg. Consob.

Si tratta di attività di negoziazione individuale per conto proprio, in cui la banca si è posta in contropartita diretta con il cliente, operando nello svolgimento del servizio di negoziazione c.d. "per conto proprio".

E' bene rammentare che tale servizio può dar luogo a una differenza tra prezzo di acquisto del titolo da parte dell'intermediario e il prezzo di vendita ai clienti, in quanto l'intermediario, nell'operatività per conto proprio, ha l'obbligo di comunicare al cliente il prezzo al quale è disposto a concludere la transazione, ma non può applicare alcuna commissione. Nel concreto, la Banca 121 ha acquistato le euroobbligazioni Cirio H. 01.04 e, successivamente, ha venduto i titoli agli attori, per un controvalore di € 15.000,00: l'acquisto in esame non si colloca, pertanto, nella fase c.d. di mercato "primario" (o di emissione), bensì nella fase, successiva, di mercato c.d. "secondario", in cui il titolo, già in possesso dell'investitore, viene negoziato con un altro soggetto privato.

Ma pur laddove volesse accedersi alla tesi sostenuta dai [redacted] in base alla quale gli strumenti finanziari in questione furono "consigliati" dai funzionari e ciò sulla base di un'attività di consulenza da parte della Banca, deve rilevarsi che comunque l'attività di consulenza si caratterizza per la sostanziale "neutralità" dell'intermediario rispetto alla conclusione delle operazioni eventualmente conseguenti all'esercizio della consulenza; è evidente, infatti, che, nel caso della consulenza (a differenza dell'attività di gestione che comporta l'obbligo di effettuare valutazioni discrezionali circa l'opportunità

di investimenti e l'obbligo di predisporre la possibilità che dette valutazioni si traducano in operazioni¹⁾, la scelta di tradurre in operatività i consigli rimane sempre in capo al cliente.

Né, sul punto, parte attrice ha dimostrato la sussistenza di un precedente accordo o convenzione, tra l'emittente e la Banca, in base al quale la seconda si impegnava a sollecitare la sottoscrizione dei contratti di obbligazioni Cirio nei confronti della clientela; dalle risultanze probatorie, è emerso, piuttosto, che l'attività si è concretizzata in una vera e propria negoziazione individuale di titoli già nel paniere della banca, effettuata al prezzo di mercato, su richiesta del cliente, al più nell'ambito di una consulenza (si veda ordine di acquisto prodotto in atti) che tuttavia non implicava alcuna attività promozionale e/o di gestione.

E' opportuno evidenziare che nell'ipotesi di acquisto dei titoli dagli investitori istituzionali destinatari dei *private placement*, i risparmiatori non restano comunque privi di forme di tutela, ma quest'ultima si rinviene nelle norme riguardanti gli obblighi di comportamento gravanti sugli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento, costituite dagli artt. 21 e ss. del T.U. della finanza e la disciplina contenuta nel Regolamento Consob n. 11522/98.

Si tratta pertanto di verificare se nel caso di specie siano state rispettate le regole di comportamento degli intermediari con specifico riferimento ai doveri di diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati. In particolare, occorre che:

- a) i clienti siano stati adeguatamente informati sulle operazioni poste in essere;
- b) sia stata assicurata la necessaria trasparenza, riducendo al minimo le situazioni di conflitto di interessi;
- c) siano state sconsigliate operazioni non adeguate all'investitore;

¹ V. comunicazione Consob n. BOR/RM/91007638

IL CASO.it

- d) gli strumenti finanziari negoziati siano stati coerenti con le esigenze finanziarie, la disponibilità economica, la propensione al rischio dell'acquirente.

La diligenza richiesta alla banca è quella specifica, esigibile dagli intermediari professionali del settore, a norma dell'art. 1176 II comma c.c..

Gli attori, pur deducendo la violazione da parte dei funzionari della Banca 121 del dovere di esatta informazione, di diligenza e di trasparenza in ordine alla speculatività ed alla alta rischiosità dei titoli acquistati, non hanno fornito riscontri in ordine alla contrarietà a tali standard comportamentali.

Sul punto, va rimarcato che la banca ha documentato di aver consegnato al cliente la documentazione necessaria a renderlo edotto della natura, delle caratteristiche e dei rischi dell'investimento; in particolare, lo stesso contratto sottoscritto dal cliente costituisce, nella specie, veicolo di informazioni sul piano dei contenuti dell'investimento.

Risulta, poi, dai documenti prodotti l'avvenuta consegna agli attori:

- 1) del documento sui rischi generali dell'investimento;
- 2) della copia dell'ordine di negoziazione degli strumenti finanziari, con il visto dell'operatore per l'adeguatezza dell'operazione;
- 3) della scheda per l'individuazione del profilo cliente, da cui emerge come [REDACTED] abbia riferito di avere in precedenza investito anche in prodotti strutturati e derivati, di volere realizzare "alti rendimenti investendo in operazioni ad alto rischio" per il 50% nel mercato azionario (notoriamente aleatorio) e di avere disponibilità finanziarie per oltre duecento milioni.

Orbene, alla luce della documentazione consegnata, deve ritenersi che sia stato rispettato il requisito della forma scritta *ad substantiam*, sancito dall'art. 23 I comma Decr. Lgs. 58/98 ("i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e l'inosservanza della forma scritta è sanzionata con la nullità") ed adempiu-

to anche l'obbligo formale di cui all'art. 28, primo comma, lett. A) del Reg. Consob 11522/98 (*"prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, la sua propensione al rischio"*).

Infatti nell'ordine di acquisto del 9-11-2001 [redacted] ha riconosciuto - con dichiarazione avente natura di confessione stragiudiziale, ai sensi dell'art.2735 c.c.- *"di essere stato esaustivamente informato sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione e di averne richiesto l'esecuzione nella più completa consapevolezza"* (cfr. doc. 5 della produzione di parte convenuta).

A tal fine privo di effettivo rilievo appare il generico disconoscimento operato dai [redacted] solo con la memoria ex art.10 Decr. Lgs. n.5/2003 della documentazione prodotta in copia dalla convenuta con la comparsa di costituzione. Invero, va anzitutto sottolineata la tardività, a norma dell'art. 215 comma II c.p.c., di tale disconoscimento, dal momento che lo stesso avrebbe dovuto essere compiuto con specifica memoria di replica, a norma dell'art.6 comma II lett.b) Decr. Lgs. n.5/2003: va escluso, infatti, che il disconoscimento possa effettuarsi dopo il deposito dell'istanza di fissazione di udienza, ovvero dopo la definitiva acquisizione delle prove precostituite e cristallizzazione del materiale probatorio. Peraltro, quantomeno con riferimento all'ordine di acquisto ed al fissato bollato, il disconoscimento appare oltremodo contraddittorio, avendo gli stessi attori prodotto copia di tali atti, identica a quella esibita dalla convenuta (cfr. doc.5-6 del fascicolo di parte).

Inoltre, la Banca 121 ha comprovato di avere agito nel rispetto del precetto previsto dall'art. 29 del Reg. Consob, norma che impone all'intermediario l'obbligo di assumere dal cliente le più complete informazioni afferenti la sua situazione finanziaria, affinché possa meglio valutare se l'operazione

IL CASO.it

proposta o suggerita sia compatibile con le capacità economiche dell'investitore (per tutte Cass. Civ. Sez. I 14/11/1997 n.11279).

Infatti, indipendentemente dall'asserita provenienza del denaro dai risparmi del solo [redacted], è stato documentalmente dimostrato che il padre Antonio -contestatario del conto titoli che ha materialmente effettuato (con l'ausilio del coniuge) l'investimento- ha dichiarato di essere già aduso ad operazioni speculative finalizzate al perseguimento di maggiore profitto rispetto al modesto utile conseguibile attraverso l'acquisto di titoli di Stato. La dedotta circostanza dell'investimento della totalità dei risparmi del figlio può quindi comportare un'eventuale responsabilità di coloro che hanno operato per suo conto, ma non può certo tradursi in una violazione dei doveri di acquisizione di informazioni per una banca che agisce da intermediario finanziario con un soggetto dichiaratosi propenso ad acquistare titoli, anche azionari, ad elevato rendimento con una disponibilità di oltre £ 200.000.000. Sotto questo profilo la testimonianza della [redacted] appare comunque estremamente significativa, laddove la stessa ha riferito il *"marito non ebbe perplessità a sottoscrivere l'ordine di acquisto, atteso l'investimento operato l'anno precedente"*. E' perciò da escludersi da un canto che [redacted] si sia determinato all'operazione sulla base della ritenuta sollecitazione di dipendenti della banca e dall'altro che nell'eseguire l'investimento lo stesso abbia manifestato all'intermediario l'opportunità di non collocare la totalità dei risparmi del figlio (oggettivamente modesti) in titoli che non dessero garanzia assoluta di rimborso alla scadenza.

Ed è in tale prospettiva che va concretamente valutata anche l'adeguatezza dell'operazione per oggetto, dimensione, frequenza e tipologia.

L'investimento di appena € 15.000 in obbligazioni ad opera di un esperto risparmiatore di somme notevolmente superiori, il quale, a distanza di pochi mesi, opera l'acquisto di altri titoli, quali FIAT, SOGERIM, con cedola al 6,125% (si veda doc.2 del fascicolo di parte convenuta) con evidenti fini

speculativi, non può considerarsi inadeguato, salvo a voler collocare l'indagine sull'adeguatezza *ex post*, ossia con riferimento al momento del *default* della società emittente, finendo paradossalmente per trasferire sull'intermediario sempre e comunque le perdite subite in relazione ad un titolo e per giovare in ogni caso dei vantaggi economici derivanti dagli altri acquisti compiuti tramite lo stesso istituto di credito.

Di contro l'analisi va compiuta *ex ante*, ossia parametrata al momento in cui è stata conclusa l'operazione, sulla base della conoscenza dei titoli in questione all'epoca dei fatti. In proposito si ritiene che dalle informazioni reperibili sul mercato dall'intermediario all'epoca dei fatti non poteva in alcun modo evincersi la rischiosità dell'investimento, né altrimenti prevedersi il *default* dei titoli in argomento, atteso che nulla lasciava concretamente presagire ^{nel novembre 2001} il mancato rimborso alla scadenza e corretto appariva l'acquisito di obbligazioni dal rendimento più elevato rispetto a normali titoli di Stato (si vedano contenuti delle audizioni CONSOB e del Governatore della Banca d'Italia in Parlamento esibite dalla convenuta). L'argomento addotto dagli attori dell'elevato grado di indebitamento con il ceto bancario del gruppo CIRIO non è certo risolutivo, essendo molto frequente per le grandi imprese italiane il ricorso al credito per finanziare le loro iniziative, anche attraverso la raccolta del pubblico risparmio, senza che ciò implichi necessariamente la prospettiva di un futuro stato d'insolvenza.

Peraltro, non va sottaciuto che la Banca 121 all'epoca non aveva alcun rapporto di finanziamento con la Cirio S.p.A. e ciò esclude per un verso la sicura consapevolezza di uno stato di tensione finanziaria dell'emittente e per altro verso che vi fosse nell'azione della banca un fine ulteriore e diverso rispetto a quello dell'adempimento dell'ordine impartito dal cliente.

Per motivazioni assolutamente identiche può ritenersi priva di obiettivo riscontro la domanda subordinata avanzata dagli attori di annullamento del contratto per vizio del consenso: nessun errore autonomo o indotto può rav-

IL CASO.it

visarsi nella condotta di un investitore che compia una serie diversificata di operazioni finanziarie e mostri una notevole propensione all'assunzione del rischio nel tentativo di poter lucrare maggiori utili dai propri investimenti.

Gli attori lamentano, infine, l'abusività delle clausole del contratto sottoscritto, in contrasto con il dovere di "clare loqui", sancito dalla normativa a tutela del consumatore, prevista dagli artt 1469 bis e ss c.c..

Sul punto, l'allegazione attorea appare estremamente generica nella parte in cui viene contestato il contenuto dell'intero contratto e non di una singola e specifica clausola, non potendosi [redacted] sottrarre agli obblighi derivanti dal contratto, assumendone difficoltà di interpretazione o di chiarezza, laddove lo stesso appare intelligibile in tutte le sue parti e consente anche ad una persona di comune preparazione e diligenza di prendere conoscenza delle singole condizioni mediante semplice lettura. In ogni caso si condivide l'orientamento giurisprudenziale per il quale *"anche la normativa diretta alla maggiori trasparenza ed alla tutela del contraente più debole fa salvo il principio della partecipazione al rischio di investimenti collegati alle fluttuazioni degli indici di borsa da parte del sottoscrittore"* (cfr. Corte App. Milano, 6 agosto 1999).

Pertanto deve conclusivamente ritenersi che gli attori non abbiano addotto elementi probatori tali da suffragare adeguatamente il loro assunto, laddove la banca ha ampiamente documentato l'avvenuto adempimento degli obblighi imposti all'intermediario, assolvendo in tal modo all'onere probatorio su di essa gravante, a norma dell'art.23 comma VI T.U.F..

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di nota specifica della convenuta, si liquidano equitativamente nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da [redacted] e [redacted] nei confronti di Banca Monte dei Pa-


schi di Siena con atto di citazione notificato il 22-7-2004, così provvede nel contraddittorio delle parti:

IL CASO.it

- 1) rigetta le domande proposte da [REDACTED]
- 2) condanna gli attori in solido alla rifusione in favore della convenuta delle spese del presente giudizio che liquida in complessive € 1.550, di cui € 50 per esborsi, € 800 per diritti ed € 700 per onorari di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Trani, nella camera di consiglio della Sezione Civile l'11-7-2006.


Il Giudice estensore





Il Presidente





IL CANCELLIERE
 DIRETTORE GENERALE DELLA CANCELLERIA
 DEL SETTORE CIVILE
 dott.ssa Angela Scagliola



DEPOSITATO OGGI IN CANCELLERIA
 Trani, 20/7/06
 IL CANCELLIERE
 DIRETTORE DEL SETTORE CIVILE
 IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA: A
 dott.ssa Angela Scagliola

Per copia conforme all'originale
 Trani, il 12 OTT 2006
 IL CANCELLIERE C/1
 (Rosa di Cugno)




Registrazione a Trani
il <u>18/9/2006</u>
al n. <u>1130</u>
previo pagamento
di € <u>111,72</u>
IL CANCELLIERE
Il Cancelliere C/1
Rosa di Cugno

